



Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED]/2018 tra le parti:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (PI), il giorno [REDACTED] e residente in [REDACTED], Via [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED], il giorno [REDACTED], e residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED] entrambi elettivamente domiciliati in Montecatini Terme (PT), Via Vincenzo Gioberti n. 2, presso e nello studio dell'avv. Alfonso Leccese (C.F. [REDACTED]), che li rappresenta e difende

-opponenti-

BANCA [REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] (PT), Via [REDACTED] presso e nello studio degli avv.ti [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro

-opposta-

[REDACTED] **S.P.A.** (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], Via [REDACTED] [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), che la rappresenta e difende

Alfonso Leccese
AVVOCATO



OGGETTO: contratti bancari e garanzie personali.

Decisa a Pisa, in data 30/10/2022 sulle seguenti conclusioni:

Opponent: *“Voglia l’On.le Tribunale di Pisa, in accoglimento dell’opposizione col presente atto proposta:*

- in rito e nel merito:

1) accertare e dichiarare come illegittime, indebite, infondate e carenti di prova le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla Banca opposta ed in intervento ex art. 111 c.p.c. dalla cessionaria [REDACTED] S.P.A. nei confronti degli opposenti e, conseguentemente, rigettare le dette pretese, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;


2) conseguentemente - in rito e nel merito - dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pisa n. 27/2018 del 4.1.2018 - 5222/2017 R.G.);

- ancora nel merito, occorrendo in via riconvenzionale:

1) accertare e dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti relativi ai conti correnti n. 1064256/9 (ordinario) e 1064257/7 (anticipi) intercorsi tra le parti per cui è causa, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, e meglio specificati in atti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità e l’illegittima applicazione, per il periodo degli estratti conto e riassunti scalare prodotti, di interessi, di spese e commissioni e di anatocismo, l’illegittima variazione dei tassi in senso sfavorevole per [REDACTED] S.r.l.;

2) conseguentemente, accertare e dichiarare, alla luce dei documenti di causa e della C.T.U. svolta, il reale saldo di dare/avere tra le parti dei conti correnti per cui è causa nella misura di € 95.840,42 individuata dal C.T.U. Dott. [REDACTED] quale saldo attivo a favore della correntista, debitore principale [REDACTED] S.r.l., o nella diversa misura, minore o maggiore, ritenuta accertata;

3) conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a parte ingiungente e alla cessionaria da parte degli opposenti, in ipotesi dichiarando la compensazione totale o parziale del saldo attivo di conto corrente, come accertato in favore del


Alfonso Loccese
A V V O C A T O



debitore principale [REDACTED] S.r.l. dalla ricostruzione del contratto di conto corrente, con le somme che fossero accertate come eventualmente dovute all'opposta in forza delle cambiali prodotte;

- in ogni caso dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Pisa n. 27/2018 del 4.1.2018 - 5222/2017 R.G.);

- in tutti i casi:

- condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di lite, anche di C.T.P., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario ex art. 93 c.p.c. e porre le spese di C.T.U. a definitivo carico di controparte”.

Opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa declaratoria di improcedibilità della domanda principale e riconvenzionale verso [REDACTED] S.r.l. perché fallita nelle more, e previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto nei confronti dei garanti, in tesi respingere la opposizione presentata dai signori [REDACTED] e [REDACTED] perché infondata in fatto ed in diritto, confermando nei loro confronti il decreto opposto. In ipotesi, condannare i medesimi al pagamento in favore della Banca [REDACTED] della somma di euro 90.464,81 con gli interessi moratori dalla domanda al saldo.

In via istruttoria, chiede acquisirsi anche in questa sede la documentazione posta a sostegno del procedimento monitorio”.

Intervenuta: “L'avv. [REDACTED], nelle note scritte, conclude nel merito come in comparsa di costituzione e, in via istruttoria, come nelle memorie 183, comma 6 c.p.c. con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.

Fatto e processo


[REDACTED] S.r.l. in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2018 (provvisoriamente esecutivo nei confronti della sola società opponente), con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto agli odierni opposenti di pagare, in solido fra loro, in favore

Alfonso Leccese
A V V O C A T O



della Banca [REDACTED] a somma di € 90.464,81, oltre agli interessi legali sul capitale delle cambiali dalle rispettive scadenze al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio.

A sostegno della propria domanda, gli opposenti hanno dedotto: che Banca [REDACTED] ha notificato in data 07/02/2018 (nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]) e in data 08/03/2018 (nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione) il decreto ingiuntivo n. 27/2018 emesso dal Tribunale di Pisa in data 04/01/2018, immediatamente esecutivo nei confronti della società opponente; che il credito ingiunto è costituito da (i) € 253,66, quale saldo passivo del conto corrente ordinario n. 1064256-9; (ii) € 2,72, quali interessi sul saldo passivo del conto corrente ordinario; (iii) € 90.000,00, quale importo di nove cambiali dirette insolte; (iv) € 85,00, per spese e commissioni; (v) € 123,43, quali interessi sull'importo facciale delle cambiali; che, secondo la prospettazione dell'Istituto di credito, gli scoperti del conto corrente ordinario sarebbero garantiti dalle fidejussioni rilasciate dagli opposenti, le quali si estenderebbero anche alle cambiali dirette insolte; che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato alla società opponente in data 08/03/2018, pertanto deve ritenersi inefficace *ex art.* 644 c.p.c.; che gli opposenti [REDACTED] e [REDACTED] non hanno assunto alcuna garanzia personale con riferimento alle cambiali dirette insolte, non estendendosi alle stesse la fideiussione *omnibus* rilasciata in favore dell'Istituto di credito; che, anche ove si ritenesse sussistere l'estensione della garanzia personale anche alle cambiali dirette insolte, i fideiussori devono in ogni caso ritenersi liberati *ex art.* 1956 c.c.; che, con riferimento al conto corrente ordinario, l'Istituto di credito ha applicato interessi ultralegali e spese non oggetto di specifica pattuizione nel contratto concluso tra le parti, in violazione del disposto di cui all'art. 117, comma 4 T.U.B.; che il contratto di conto corrente si limita a disciplinare il tasso debitore per scoperti transitori, mentre nulla dispone circa il tasso debitore *intra fido*; che l'Istituto di credito ha applicato, nel periodo che va dalla conclusione del contratto di conto corrente al 31/12/2013, un'illegittima operazione di capitalizzazione degli interessi, posto che il contratto di corrente non ha indicato la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso applicato, in violazione della delibera C.I.C.R. del 09/02/2000; che, nel periodo successivo al 01/01/2014, la capitalizzazione degli interessi è illegittima in virtù della modifica, ad opera della L. 147 del 2013, dell'art. 120, comma 2 T.U.B., modifica che ha espressamente inteso


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



abrogare la precedente disposizione e sancire il divieto di anatocismo; che l'Istituto di credito ha proceduto alla variazione dei tassi di interesse in senso sfavorevole al correntista senza osservare le disposizioni di cui all'art. 118 T.U.B.; che l'Istituto di credito ha applicato, in pendenza del rapporto, una commissione denominata "commissione rinnovo affidamenti", la quale non è stata espressamente pattuita dalle parti e non risulta dal contratto di conto corrente; che l'Istituto di credito ha applicato, con riferimento al conto anticipi n. 1064257/7, la tecnica della girocontazione delle competenze nel conto corrente ordinario, al fine di applicare alle competenze del conto anticipi il tasso debitore previsto con riferimento al conto corrente ordinario - che è notevolmente maggiore -, tutto ciò in assenza di qualsivoglia pattuizione tra le parti; che in relazione al conto anticipi, l'Istituto di credito ha proceduto, in difetto di pattuizione scritta e di consegna di esemplare del contratto al cliente, all'addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese, oltre alla capitalizzazione degli interessi passivi, nonché a variare in senso sfavorevole alla società opponente le condizioni applicate in violazione dei requisiti formali stabiliti dall'art. 118 T.U.B.

Si è costituita nel giudizio di opposizione Banca [REDACTED], la quale, in via pregiudiziale, ha rilevato l'intervenuta dichiarazione di fallimento di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, chiedendo, quindi, una pronuncia di improcedibilità del ricorso per ingiunzione (e del conseguenziale giudizio di opposizione) promosso nei suoi confronti.

A sostegno delle proprie ragioni, l'Istituto di credito ha dedotto: che il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società opponente a mezzo degli Ufficiali Giudiziari addetti al Tribunale di Lucca, e il procedimento di notificazione è stato avviato in data 14/02/2018; che i fideiussori si sono obbligati a garantire l'adempimento delle obbligazioni verso l'Istituto di credito dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, tale dovendosi qualificare anche la richiesta di finanziamento presentata dalla società opponente, per la quale sono state rilasciate le cambiali dirette rimaste insolute; che tanto la richiesta di finanziamento, quanto le cambiali rilasciate, sono state sottoscritte da [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della società opponente; che, per quanto concerne la comunicazione dell'operazione a [REDACTED], tale comunicazione non era necessaria, rientrando l'operazione bancaria di cui sopra nell'ambito della garanzia personale rilasciata dagli opponenti; che, in ogni caso, [REDACTED], nella sua qualità di socio della società opponente, era


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



perfettamente a conoscenza della situazione debitoria in cui la stessa società versava; che [REDACTED] e [REDACTED] hanno sottoscritto un vero e proprio contratto autonomo di garanzia, che impedisce loro di opporre all'Istituto di credito le eccezioni di merito di cui al rapporto garantito; che le condizioni relative al tasso debitore sono contenute nei documenti di concessione di fido, sottoscritti dalla società opponente; che la capitalizzazione degli interessi è stata attuata dall'Istituto di credito nel rispetto della normativa applicabile *ratione temporis*; che lo *ius variandi* è stato esercitato dall'opposta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge; che tutte le commissioni e spese applicate dall'opposta risultano contrattualmente pattuite; che l'operazione di girocontazione delle competenze del conto anticipi sul conto corrente ordinario è perfettamente legittima e conforme alle regole tecniche che disciplinano gli anticipi bancari; che, in ogni caso, il conto anticipi è regolato dalle stesse condizioni del conto corrente ordinario e viene aperto simultaneamente a questo.

All'udienza dell'11/10/2018, il Giudice, preso atto dell'intervenuto fallimento della società opponente, ha dichiarato l'interruzione del processo nei confronti di [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, disponendo la prosecuzione della causa con riferimento agli altri opposenti.

Con ricorso depositato in data 10/01/2019, si è costituito in giudizio *ex art.* 302 c.p.c. il Fallimento [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Con comparsa di costituzione depositata in data 13/02/2019 si è, altresì, costituita in giudizio *ex art.* 111, comma 3 c.p.c., [REDACTED] S.p.A., quale mandataria di [REDACTED] S.r.l., cessionaria del credito azionato in via monitoria dall'opposta.

Con ordinanza del 01/04/2019, Il Giudice, dopo aver sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Fallimento [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione introdotto dalla società opponente per tardiva riassunzione *ex art.* 305 c.p.c. disponendo, conseguentemente, l'estromissione dal giudizio del Fallimento [REDACTED] in liquidazione S.r.l. Infine, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 13/02/2020 per la discussione in ordine alle istanze istruttorie.

All'udienza in questione, il G.O.P. dott.ssa Corinna Beconi, in supplenza del Giudice titolare della causa, ha ammesso la consulenza tecnica richiesta dagli


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



opponenti, nominando quale c.t.u. il dott. [REDACTED] ed assegnando allo stesso il seguente quesito: “*verifichi la pattuizione delle condizioni contrattuali sui contratti per cui è causa e la loro corretta applicazione; nel caso di difforme applicazione o di applicazione di condizioni non pattuite in contratto, compreso la valutazione delle eventuali modifiche unilaterali del contratto ove previste ex art. 118 TUB, ricalcoli il saldo debitore del conto corrente e del conto anticipi con applicazione del tasso previsto dall’art. 117, VII comma TUB; proceda a detto calcolo con due distinte tabelle applicando nella prima la periodicità della liquidazione degli interessi come prevista in contratto e nella seconda espungendo ogni effetto anatocistico*”.

Il c.t.u. nominato ha depositato la propria relazione tecnica in data 19/03/2021.

La causa è stata infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate in premessa.

Diritto

La prima questione da esaminare concerne la natura della garanzia personale prestata dagli opposenti in favore dell’Istituto di credito.

In particolare, occorre stabilire se la stessa rappresenti un contratto autonomo di garanzia ovvero una fideiussione *omnibus*, con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di eccezioni opponibili dal garante al creditore.

La giurisprudenza di legittimità ha oramai raggiunto una posizione consolidata sul punto, affermando che il *discrimen* tra i due tipi contrattuali è dato dall’accessorietà della garanzia personale rispetto all’obbligazione principale (vedi, da ultimo, Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 19693 del 17/06/2022).

Nello specifico, per quanto attiene il contratto autonomo di garanzia, la causa concreta di tale negozio giuridico consiste nel trasferimento da un soggetto ad un altro, del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, e questo a prescindere dall’inadempimento colpevole del debitore principale; nella fideiussione, invece, connotata dall’elemento dell’accessorietà, viene tutelato l’interesse all’esatto adempimento della prestazione principale.

Ne discende che il garante, nel contratto autonomo di garanzia, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 c.c., non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



Pertanto, al fine di inquadrare giuridicamente il negozio concluso tra le parti, occorre verificare se lo stesso contenga clausole che limitino il diritto del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale.

Nel caso di specie (All.ti 14 – 17, ricorso per ingiunzione), l'unica clausola che contiene una limitazione in punto di eccezioni opponibili al creditore è quella di cui all'art. 9, in base alla quale *“nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”*. Si tratta di una limitazione specifica, mentre non vi è, per il garante, un generale divieto di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale.

Deve concludersi, pertanto, che gli oppositori abbiano sottoscritto un contratto di fideiussione, donde l'applicazione degli artt. 1936 ss. c.c., salve le deroghe alla disciplina codicistica contrattualmente previste dalle parti.

Con il contratto di fideiussione, gli oppositori si sono obbligati a garantire, in favore dell'opposta, l'adempimento delle obbligazioni *“dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (...), quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito (...), sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti (...)”*.

A tale riguardo, in data 13/05/2015, [REDACTED] S.r.l. ha avanzato all'Istituto di credito una richiesta di concessione sconto *una tantum* (All. 13, ricorso per ingiunzione) dell'importo di € 105.000,00, richiesta in relazione alla quale la società correntista ha rilasciato le cambiali dirette tornate insolute, e per le quali l'Istituto di credito ha promosso ricorso per ingiunzione.

Tale operazione rientra pienamente nell'ambito dell'oggetto del contratto di fideiussione poc'anzi descritto, rappresentando una forma di finanziamento, sia pur finalisticamente diretta ad abbattere lo scoperto sul conto corrente ordinario.

Si impone, tuttavia, un vaglio della condotta dell'Istituto di credito alla luce del disposto di cui all'art. 1956, comma 1 c.c., a mente del quale *“[i]l fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”*.

Scopo della norma è quello di sanzionare – con l'estinzione della fideiussione – la condotta del creditore che, pur a conoscenza del peggioramento delle


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



condizioni patrimoniali del debitore, decida comunque di accordare credito allo stesso, senza ottenere una preventiva autorizzazione dal fideiussore.

Dal punto di vista della posizione di quest'ultimo, invece, la norma mira a tutelare l'affidamento che il fideiussore ha fatto sulla situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia, prestata anche per le obbligazioni future.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini dell'operatività della norma, occorre che il fideiussore non sia già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento *in peius* della situazione patrimoniale del debitore principale prima della concessione dell'ulteriore credito, potendo egli, laddove edotto di tale circostanza, esercitare le cautele concesse dall'ordinamento, in primo luogo il diritto di recesso.

In questo senso, la giurisprudenza non ha ritenuto di applicare l'art. 1956 c.c. all'ipotesi in cui debitrice fosse una società, nella quale il fideiussore ricopriva la carica di amministratore (Cass. civile, Sez. I, n. 3761/2006) o di socio (Cass. civile, Sez. III, n. 8850/1998), ovvero ancora quando nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (Cass. civile, Sez. VI, n. 7444/2017).

Nel caso che ci occupa, [REDACTED] è anche legale rappresentante di [REDACTED] S.r.l., mentre [REDACTED] è socia della medesima società, donde deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1956 c.c.

Venendo, adesso, al merito della eccezione di compensazione sollevata dagli oppositori, la causa è stata in tal senso istruita mediante consulenza tecnica. Il ctu, alla luce della documentazione in atti, ha analizzato tanto il conto corrente ordinario n. 1064256/9, quanto il conto anticipi n. 1064257/7 - le cui competenze sono state girocontate nel conto corrente ordinario - al fine di vagliare la corrispondenza tra le condizioni effettivamente praticate dall'Istituto di credito e quelle formalmente pattuite dalle parti.

Il c.t.u., confermando buona parte delle doglianze sollevate dagli oppositori nell'atto introduttivo del giudizio, ha rilevato che l'unico tasso debitore indicato nel contratto di conto corrente ordinario è quello relativo a scoperti transitori. Peraltro, dall'analisi degli estratti conto, risulta che nessuno degli interessi applicati ha superato quello pattuito per scoperti di conto.

Inoltre, in considerazione della mancata produzione in giudizio di contratti di apertura di credito ovvero di pattuizioni su affidamenti con indicazione del fido


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



concesso, il c.t.u. non ha potuto constatare l'effettivo superamento della soglia che genera uno scoperto di conto.

Ad ogni modo, rilevata la non corrispondenza tra l'unico tasso contrattualmente previsto e quelli effettivamente applicati dall'Istituto di credito, il c.t.u. ha provveduto a rideterminare i saldi con l'applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 117, comma 7 T.U.B., e ciò anche con riferimento al conto anticipi, il cui contratto non è stato prodotto in giudizio.

Per quanto attiene, invece, alla capitalizzazione degli interessi, il c.t.u. ha rilevato la previsione, nel documento di sintesi contenente le condizioni economiche, della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi.

Infine, in merito all'esercizio dello *ius variandi* da parte dell'Istituto di credito, il c.t.u. ha accertato che durante il rapporto non vi sono state modifiche unilaterali riguardanti le condizioni economiche praticate dall'opposta.

Alla luce di tali elementi, il c.t.u. ha rideterminato il saldo finale del conto corrente ordinario nella misura di € 70.995,42, con un saldo a favore del correntista di € 70.741,76, tenuto conto della capitalizzazione degli interessi che, come si è visto, è stata contrattualmente prevista dalle parti.

Sollecitato dal consulente di parte nominato dagli oppositori, il c.t.u. ha provveduto a determinare nuovamente il saldo finale del conto corrente ordinario espungendo tutte quelle voci relative a spese e commissioni (quale la "commissione rinnovo affidamenti") non previste contrattualmente.

Pertanto, il c.t.u., escludendo la "commissione rinnovo affidamenti" con riferimento al conto corrente ordinario, e tutte le altre spese e commissioni con riferimento al conto anticipi (il cui contratto non è stato prodotto in giudizio), ha rideterminato il saldo finale del conto corrente ordinario nella misura di € 95.498,24, con un saldo a favore del correntista di € 95.244,58.

A tale riguardo, deve osservarsi come il c.t.u. non abbia in alcun modo ecceduto i confini del quesito ad esso sottoposto dal Giudicante, posto che oggetto dell'incarico conferitogli era quello di verificare "*la pattuizione delle condizioni contrattuali sui contratti per cui è causa e la loro corretta applicazione*", provvedendo, in caso di non corretta applicazione, al ricalcolo del saldo.

Pertanto, stante il tenore del quesito, il ricalcolo non poteva limitarsi unicamente alla sostituzione degli interessi non pattuiti con quelli legali, ma doveva ricomprendere anche l'eliminazione di tutte quelle voci a titolo di spese e commissioni contrattualmente non previste.


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



In considerazione della rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario nella misura di € 95.244,58 a favore del correntista, deve dichiararsi la totale compensazione di tale credito con il credito portato dal decreto ingiuntivo notificato agli opposenti, pari ad € 90.464,81, oltre agli interessi legali sul capitale delle cambiali dalle rispettive scadenze al saldo che ammontano ad € 1.874,56.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

accerta il saldo del conto corrente ordinario n. 1064256-9 nella misura di € 95.244,58 in favore del correntista e, per l'effetto, in accoglimento della dispiegata eccezione di compensazione degli opposenti, dichiara che nulla è dovuto a parte ingiungente e alla cessionaria da parte degli opposenti; revoca conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 27/2018 del Tribunale di Pisa.

Condanna Banca [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in solido fra loro, a rimborsare le spese di lite degli opposenti, liquidate in € [REDACTED], oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed oltre spese vive, con distrazione in favore del difensore *ex art. 93 c.p.c.*

Pisa, 30/10/2022

Il Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi



Alfonso Leccese
A V V O C A T O

